



# COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Servizio  
TECNICO

**Numero Registro Generale: 186**

## DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL SETTORE B TECNICO

**DETERMINAZIONE N. 100 del 05-09-2017**

Oggetto: ANNULLAMENTO GARA RELATIVA AL BANDO RIFIUTI URBA=NI.GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - CIG 6994103461 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre, nel proprio ufficio;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

con propria determina n. 45 del 19/07/2016 si è affidato l'incarico professionale per effettuare un'analisi del servizio di raccolta rifiuti in atto, una ricerca di soluzioni migliorative, la redazione della relazione tecnico – economica, del capitolato, disciplinare tecnico e DUVRI e assistenza per la redazione dei documenti di gara all'Ing. Fabio Giannini di Comunanza con studio in via Trento n. 76;

con deliberazione di G.C. n. 97 del 22/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato deciso quanto segue:

- di approvare il capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo, anche CSA) predisposto dal suddetto tecnico incaricato, autorizzandone fin da ora eventuali rettifiche ed integrazioni da parte del Responsabile a contrattare, che non ne alterino il contenuto sostanziale;
- di autorizzare l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio in oggetto;
- di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico ad adottare gli atti conseguenti sulla base dei seguenti indirizzi:
- durata: fissare in anni tre (3) la durata dell'appalto, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e con riserva, alla scadenza del contratto, di rinnovarlo alle medesime condizioni per un periodo di ulteriori due (2);
- importo: dare atto che il valore presunto dell'appalto principale (per anni 3) è pari ad **€ 789.873,90** Iva compresa, di cui € 3.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- affidamento: procedere attraverso apposita procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

con successiva determina n. 98 del 28/12/2016, si procedeva tra l'altro ad

- avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI", attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Pedaso e la Provincia di Fermo in data 21.01.2014,
- specificare che ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore presunto dell'appalto è pari a:
  - a) Valore appalto (3+2 anni) €. 1.196.778,64 (compreso € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10% pari ad €. 119.677,86 per un totale di €.1.316.456,50;
  - b) Importo totale (3 anni) 718.067,18 (compreso € 3.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% pari ad €.71.806,72, per un totale di €. 789.873,90;
  - c) Importo eventuale rinnovo (2 anni) €. 478.711,45 (compreso € 2.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 10% pari ad €. 47.871,15 per un totale di €.526.582,60;
- 3. approvare il Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati predisposto dal tecnico incaricato da questo Ente,
- 4. di individuare nel sottoscritto Arch. Aldo Pasqualini il Responsabile Unico del presente Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;
  - di dare atto che l'onere delle procedure di gare erano a carico della Stazione Unica Appaltante della provincia di Fermo, in forza di quanto previsto della Convenzione stipulata tra il Comune di Pedaso e la Provincia di Fermo;

**Verificato** che in data 3 Marzo 2017 la SUA ha provveduto a pubblicare la "PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU" fissando il termine di scadenza di ricezione delle offerte alla data del 10 Aprile 2017;

**Evidenziato** che nel periodo di pubblicazione del bando sono pervenute 29 quesiti e richieste di chiarimenti da parte di ditte interessate alla procedura tra cui, le più significative sono le seguenti:

- In data 23 Marzo 2017 un'istanza di precontenzioso Ex art.211, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, presentata dalla Ditta Gestione Servizi Ambientali soc. coop. Con la quale si contesta la legittimità

della richiesta dell'iscrizione all'albo gestori ambientali ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto, prevista dal bando di gara;

- In data 6 Aprile 2017 una diffida alla regolarizzazione della procedura di appalto RSU presso il Comune di Pedaso nella quale si evidenziava una discrasia tra l'importo a base d'asta riportato nel bando e quello riportato nel Capitolato Speciale d'appalto;

**Ricordato**, che propria precedente determina n. 34 del 10/04/2017, preso atto che *"la discrasia tra gli importi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto di 1.400.000,00 IVA inclusa e quello riportato nel Bando di gara pari ad €1.196.778,64 IVA inclusa, lamentata nella citata diffida risulta effettivamente riscontrabile, .... , e che tale suddetta non corrispondenza è derivata dall'errore dello scorporo dell'IVA per il calcolo dell'importo a base d'asta, effettuato applicando l'aliquota del 22% anziché del 10%", si provvedeva a "sospendere la procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU in pubblicazione, viziata dalla non corrispondenza tra gli importi di progetto e quelli contenuti in atti di gara";*

**Esaminati** con accuratezza le problematiche derivanti dai succitati atti i, ai fini di un'autonoma valutazione da parte dello scrivente;

**Evidenziato che :**

- Rispetto all'istanza di precontenzioso ex art 21, comma 1, del D.lgs 50/2016 pur verificando orientamenti giurisprudenziali diversi e contrapposti, si è ancora in attesa di riscontro da parte dell'ANAC;
- Che relativamente alla discrasia tra gli importi a base d'asta indicati nei vari atti e documenti di gara si è accertato, già con proprio atto n. 34 del 10.04.2017, l'errore determinato dalla non corretta determinazione dell'aliquota IVA;
- Che l'importo a base d'asta riportato nel bando, diverso ed inferiore a quello riportato nel capitolato, per errore del calcolo dell'aliquota IVA, azzerava di fatto il possibile utile d'impresa così come calcolato nella medesima Relazione Tecnica (Tabella 14 – Utile d'impresa, 10% del totale: 27.950,85), determinando una sorta di ribasso forzoso ed occulto;
- Che il diverso importo a base d'asta riportato negli atti di gara, sicuramente è motivo di confusione, ingenerando dubbi ed incertezze agli operatori economici interessati alla gara;
- Che la mancanza di utile economico in aggiunta alla difficoltà delle ditte partecipanti a poter giustificare le ragioni tecnico-economiche delle loro offerte, risulterebbe ostativa alla partecipazione stessa di ogni operatore ecologico;
- la previsione di una gara d'appalto con importo negativo per le partecipanti risulta palesemente contrastante con le norme del Codice dei Contratti Pubblici nonché con tutti i principi di economicità e con la pacifica giurisprudenza di ogni ordine e grado;

**Ritenuto quindi:**

che l'errata e contrastante indicazione dell'importo a base di gara costituisce un vizio che incide sull'individuazione del migliore contraente, e che in quanto tale giustifica la rimozione dell'atto viziato;

che il vizio di legittimità accertato non è meramente formale e che al contrario è idoneo, sulla base di pacifica giurisprudenza, ad invalidare l'intera procedura selettiva, imponendone il ritiro per le preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, che risultano distanti e distinte dal mero interesse al ripristino della legittimità violata;

che una Pubblica Amministrazione deve sempre evitare di concludere un contratto contrastante con norme imperative e cioè deve annullare gli atti di gara ad evidenza pubblica, se risultino in contrasto con una norma imperativa;

che il suddetto ritiro ha quindi, carattere doveroso e trova fondamento negli stessi principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica, predicati dall'art.97 della Costituzione, a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;

che peraltro nel compiere una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, in una valutazione globale della vicenda, va evidenziato che la gara ad evidenza pubblica in argomento non ha ancora registrato l'adozione di un provvedimento amministrativo ad efficacia durevole, non essendo ancora pervenuta all'aggiudicazione definitiva, e che pertanto non si è ingenerata nei partecipanti alla gara alcuna posizione consolidata o l'insorgere di legittimi e tutelabili affidamenti e che quindi il presente

provvedimento in autotutela s'inserisce nell'ambito di un procedimento non ancora definitivamente concluso;

che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza e dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, resta in capo alla stazione Appaltante il potere/dovere dell'adozione di provvedimenti in autotutela ove – in qualunque momento nel corso di una procedura di gara ad evidenza pubblica – vengano rilevati vizi determinanti per l'individuazione del contraente, fermi restando tuttavia quei presupposti di legge, ai quali l'adozione di provvedimenti in autotutela è subordinata;

che, peraltro lo stesso art.11, comma 9, primo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici fa riferimento alla possibilità di adottare provvedimenti in autotutela, così disponendo : *“Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;*

Rilevata pertanto la necessità ed opportunità – in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione nonché alle norme imperative discendenti dal diritto comunitario e dal Codice dei Contratti Pubblici, volte, tra l'altro, a garantire la parità di trattamento degli operatori economici nelle procedure di gara in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 nonies della legge n.241/1990 e s.m.i.;

Verificata, infatti la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi del citato articolo di legge e la non necessità della comunicazione ai concorrenti dell'avvio del procedimento di autotutela, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con la pubblicazione del bando e non avendo qui ancora individuato un aggiudicatario provvisorio;

Richiamato il Disciplinare di Gara che al punto 10.3. prevede “ Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA Provincia di Fermo, d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo”;

#### **VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.;
- il D.Lgs n.50 del 18/04/2016;
- l'art.21-octies, recante “Annullabilità del provvedimento”, commi 1 e 2 della L.241/90;

#### **D E T E R M I N A**

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere al ritiro della procedura di gara per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU” – CIG 6994103461, annullando d'ufficio in via di autotutela decisoria ex art. 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i., la determinazione n. 98 del 28/12/2016, di avvio della procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del servizio in questione e di ogni altro atto correlato e consequenziale;
3. Di dare atto che il presente annullamento d'ufficio interviene nella fase di pubblicazione del bando, quando ancora non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
4. Di comunicare e trasmettere la presente determina alla SUA della provincia di Fermo per quanto di competenza;

Il Responsabile del Servizio  
- Pasqualini Aldo-

---

Visto per la regolarita` contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.200, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Pedaso, li 05-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
- TURTU' DOTT.SSA BARBARA-

---

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pedaso, li

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Caropreso Dott.Luigi

---

Oggi stesso viene data comunicazione al Sindaco di Pedaso per opportuna conoscenza.

Pedaso, li

Il Responsabile del Servizio  
- Pasqualini Aldo-

---

Visto: Per presa visione

Pedaso, li

Il sindaco  
ING BERDINI VINCENZO